

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPERTORIO N. 9711 RACCOLTA N. 6754 FRANCESCO BALLETTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre (19 novembre 2020), in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/A, nel mio studio.

ARTICOLO 1: Costituzione.

Viene costituita tra le Società "CHERUBINI GUP - S.R.L.", "ITALIA EVENTI GROUP S.R.L.", "IFET S.R.L.", "CECCOTTI S.R.L.", "EL 2006 S.R.L." ed i Signori COMPAGNUCCI Claudio, PETRELLA Massimiliano e INSARDA' Francesco , un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FEU - FILIERA EVENTI UNITA" .

ARTICOLO 2: Sede.

L'Associazione ha sede in Roma (RM), via dei Monti della Farnesina n. 77.

ARTICOLO 3: Scopo.

L'associazione non ha finalità lucrativa ed è apolitica ed apartitica ed è promossa da soggetti giuridici, persone fisiche o imprese che operano nel settore degli eventi, per la difesa delle Imprese della filiera, per lo sviluppo e la promozione, delle imprese e delle persone, per la difesa dei posti di lavoro e per l'interlocuzione di carattere sindacale con tutte le Istituzioni pubbliche e Private.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e favorire il riconoscimento sull'indotto nazionale, diretto ed indiretto, della filiera eventi, di assumere la rappresentanza unitaria dei soggetti che operano nel settore degli eventi, la difesa delle Imprese della filiera, lo sviluppo e la promozione, delle imprese e delle persone, la difesa dei posti di lavoro, l'interlocuzione di carattere sindacale con tutte le Istituzioni pubbliche e Private. La stessa promuove l'orientamento e la formazione professionale, inclusa l'assistenza nei settori previdenziale e fiscale, nell'interesse comune individuali aderenti; associazioni; compie convegni; promuove ed organizza eventi e rassegne. delle Imprese, collabora con sia collettive che autorità, enti ed ed incoraggia studi, seminari e

ARTICOLO 4: Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5: Organi.

Sono Organi dell'Associazione:

- a)- l'Assemblea dei Soci;
- b)- il Consiglio Direttivo;
- c)- il Presidente dell'Associazione;
- d)- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il primo Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, che dureranno in carica tre anni e che vengono designati nelle persone dei Signori CECCOTTI Adriano, al quale viene attribuita la qualifica di Presidente, COMPAGNUCCI Claudio, al quale viene attribuita la qualifica di Vice Presidente, CHERUBINI Ugo, RIZZINI Emilio e PETRELLA Massimiliano, ai quali viene attribuita la qualifica di Consiglieri;

vengono altresì nominati il Segretario nella persona del Signor INSARDA' Francesco ed il Tesoriere nella persona del Signor VALENTE Giovanni Mirko. i quali tutti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in casi di incompatibilità ovvero decadenza previsti dalla legge.

Gli altri componenti degli organi associativi saranno designati successivamente, in sede di prossima riunione dell'organo assembleare.



FEU Filiera Eventi Unita
Comitato trasversale
Via dei monti della farnesina, 77
00135 Roma
T: +39 0683396746
F: +390632609943

ARTICOLO 6: Funzionamento.

L'associazione avrà la struttura ed opererà nell'ambito delle norme di legge e secondo le finalità e le modalità previste dallo statuto che, approvato dalle parti e firmato da esse e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7: Patrimonio.

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività realizzate, da eventuali contributi pubblici e privati e da fondi relativi a progetti nazionali e internazionali o a altre iniziative relativi allo scopo associativo.

Per il primo anno la quota associativa per i Membri fondatori è gratuita. Questi si faranno equamente carico delle spese per l'iniziale funzionamento dell'Associazione.

In base alla necessità del caso concreto, i Membri Fondatori provvederanno ad una dotazione patrimoniale iniziale della costituenda associazione.

ARTICOLO 8: Delega

Il Presidente viene autorizzato a compiere ogni operazione e tutte le pratiche necessarie presso le competenti Autorità,

affinchè l'Associazione consegua la personalità giuridica.

A tal fine il Presidente è autorizzato ad apportare al presente atto ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle predette Autorità.

ARTICOLO 9: Spese.

Le spese della presente atto sono a carico dell'Associazione. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte integrato di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti che da me interpellati, lo approvano ed accettano.

Sottoscritto

Adriano Ceccotti

Claudio Compagnucci

Francesco Insardà

Ugo Cherubini

Giovanni Mirko Valente

Emilio Rizzini

Massimiliano Petrella

Il notaio Francesco Balletta

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FEU - FILIERA EVENTI UNITA", in sigla "ASSOCIAZIONE FEU". L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione ha sede in Roma (RM) e può istituire uffici e sedi anche in altre località. L'Associazione può aderire ad altre associazioni, Reti di imprese o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. Può essere sciolta con deliberazione di almeno due terzi degli associati.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

1. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e favorire il riconoscimento sull'indotto nazionale, diretto ed indiretto, della filiera eventi, di assumere la rappresentanza unitaria dei soggetti che operano nel settore degli eventi, la difesa delle imprese della filiera, lo sviluppo e la promozione, delle imprese e delle persone, la difesa dei posti di lavoro e per l'interlocuzione di carattere sindacale con tutte le Istituzioni pubbliche e Private. L'associazione può: promuovere l'orientamento e la formazione professionale, inclusa l'assistenza previdenziale e fiscale e legale, nell'interesse comune delle Imprese, individuali o collettive e delle persone giuridiche aderenti; collaborare con autorità, enti ed associazioni; compiere ed incoraggiare studi, seminari e convegni, promuovere ed organizzare eventi e rassegne; in via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
2. L'Associazione collabora con autorità, enti ed associazioni anche concludendo accordi specifici; compie e incoraggia studi, seminari, convegni, eventi, formazione; promuove e favorisce scambi d'informazione e avvia sinergie d'interesse comune per lo sviluppo della Filiera degli Eventi; eroga servizi per i propri associati sia imprese individuali che collettive e persone giuridiche. In via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. L'Associazione potrà svolgere in genere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone o comunque attinenti ai medesimi. L'Associazione svolge la rappresentanza a livello nazionale ed internazionale dei soggetti della filiera italiana del settore eventi, finalizzata ad accreditare ed accrescere il valore e la professionalità della filiera; l'elaborazione e miglioramento delle normative che regolano gli ambiti in cui operano gli associati; aderisce alla progettualità europea in tutte le aree di intervento possibili e quanto altro proposto dalle istituzioni e dall'Unione Europea;

promuove rapporti, relazioni e convenzioni nell'interesse degli associati con banche e assicurazioni o soggetti che forniscono servizi legali, fiscali, amministrativi e contabili.

Articolo 3 – Proventi:

I mezzi finanziari sono costituiti da:

1. quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. contributi privati e sponsorizzazioni;
3. eventuali contributi e o finanziamenti di enti ed associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali;
4. lasciti e donazioni, di enti pubblici, da persone giuridiche pubbliche o private e da persone fisiche;
5. proventi derivanti dalle quote associative annuali in riferimento all'Articolo 2 dello statuto vigente;
6. proventi derivanti dalle attività promozionali, fieristiche, formative;
7. qualunque altra entrata, come ad esempio quelle derivanti da prestazioni rese dall'Associazione a favore di associati o di terzi. Le quote sociali, i contributi, le sponsorizzazioni sono a fondo perduto, in nessun caso è possibile richiedere il rimborso di quanto versato, quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 4 – Associati:

Possono far parte dell'Associazione, le persone fisiche e le persone giuridiche, cioè tutti coloro che per la loro attività di lavoro, di studio e sociale, sono interessate all'attività dell'Associazione stessa. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio assunta con maggioranza dei componenti. Possono inoltre far parte dell'Associazione associazioni, enti o comitati, con scopi analoghi o complementari. Sulla domanda d'iscrizione all'Associazione, decide, in modo inappellabile, il Consiglio con maggioranza qualificata dei presenti. Le domande di ammissione all'Associazione devono essere presentate dagli interessati al Consiglio Direttivo in forma scritta, **anche mediante la compilazione di apposita modulistica in modalità telematica**. I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota associativa annua, comprensiva degli eventuali servizi erogati ai propri associati, nella misura e con le norme che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. Categorie degli associati Soci Fondatori. Sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, sovrintendono la gestione dell'Associazione e sono membri permanenti del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari: Sono coloro i quali, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, durante la vita della stessa, decidono di iscriversi. I soci ordinari - sono tenuti al versamento della quota sociale annuale; possono partecipare alle iniziative di cui l'Associazione è promotrice; hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Soci Sostenitori: I Soci Sostenitori sono coloro che sostengono finanziariamente e concretamente le attività dell'Associazione. I Soci Sostenitori - possono usufruire proporzionalmente attraverso una volontaria contribuzione dei servizi e degli strumenti pubblicitari e delle convenzioni

dell'Associazione, a seguito di apposito Regolamento deciso dal Consiglio Direttivo; - non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Obblighi del socio:

Il socio aderendo alla Associazione, accetta e nel contempo si impegna a rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, nei regolamenti interni, cooperando al raggiungimento degli scopi, tenendo una condotta irreprensibile nel rispetto della Associazione e dei suoi rappresentanti.

Articolo 6 - Recesso, esclusione del socio:

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria; il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima; il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
2. morosità protrattasi per 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci; L'assemblea, qualora diventi necessario nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Fiscale ed in generale qualsiasi organo esecutivo od operativo necessario per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo; Il Consiglio Direttivo è formato in maggioranza dai Soci Fondatori. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Cariche:

1. Presidente: al Presidente spetta la rappresentanza legale in ogni evenienza, lo stesso coordina l'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, convoca l'Assemblea dei Soci e il Direttivo, predispone i Regolamenti, vigila sulla condotta dei soci nel rispetto delle direttive dello Statuto.
2. Vicepresidente: qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

3. Tesoriere: qualora nominato, è responsabile dei fondi dell'Associazione, ed è tenuto ad informare costantemente il Presidente, ed è incaricato di redigere i rendiconti economico e finanziario, con allegati tutte le ricevute delle entrate e delle uscite. Tale documento dovrà essere approvato in direttivo e successivamente in Assemblea.
4. Segretario: il Consiglio Direttivo potrà nominare un segretario con compiti di gestione dell'Associazione in supporto al Presidente al quale spettano tutte le decisioni a lui demandate. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 9 - L'Assemblea dei soci:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente se nominato o da un membro designato dal Consiglio Direttivo. Oltre ai Soci Fondatori, hanno diritto d'intervento i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Spetta all'assemblea dei soci:

1. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
2. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
3. nominare e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. nominare i componenti del Collegio dei Revisori, se necessario;
5. deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
6. l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la sua messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

Articolo 10 - Convocazione Assemblea:

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. Essa può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto. La convocazione deve avvenire minimo otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria mediante comunicazione che deve essere spedita agli associati a mezzo posta, fax, telegramma, email, e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, e deve indicare il luogo, la data, l'orario in prima e seconda convocazione con il relativo ordine del giorno.

Articolo 11 - Verbali e delibere Assemblea:

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato. Qualora necessario, l'approvazione del verbale stesso sarà al primo punto della successiva Assemblea. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono

presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria e straordinaria, di seconda convocazione, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione può avvenire, su scelta del Presidente, sia per alzata di mano, voto palese, o a scrutinio segreto. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un unico mandato successivo al primo. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13 – Dimissioni:

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i

mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14 – Convocazione:

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo:

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività di formazione professionale e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto.

Articolo 16 – Gestione del fondo associativo:

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro ai quali l'associazione sia legata in un'unica ed unitaria struttura. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 – Anno sociale:

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo giorno di Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 18 – Collegio dei revisori:

Qualora diventi necessario l'Assemblea generale potrà nominare ogni tre anni un revisore unico o un collegio di revisori composto da tre membri, incluso il Presidente, a cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti. I revisori dei conti cureranno il controllo delle spese, sorveglieranno la

gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiranno all'Assemblea dei soci. Il collegio dei revisori si radunerà almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni si terrà nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Articolo 19 – Modifiche e Scioglimento:

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe; in caso di adozione della delibera di scioglimento anticipato, l'assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra organizzazione senza scopo di lucro indicata dall'assemblea stessa, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Le relative spese saranno a carico di tutti i soci se non saranno sufficienti le casse sociali.

Articolo 20 – Disposizioni generali e finali:

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Firmato

Adriano Ceccotti
Claudio Compagnucci
Francesco Insardà
Giovanni Mirko Valente
Ugo Cherubini
Emilio Rizzini
Massimiliano Petrella

Notaio Francesco Balletta